

Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Comitato Regionale di coordinamento della Regione Puglia

(emanato con D.R. n. 1611 08/02/2005)

INDICE

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Elettorato
- Art. 3 – Validità delle votazioni
- Art. 4 – Indizione delle elezioni
- Art. 5 – Ufficio elettorale
- Art. 6 – Commissione elettorale centrale
- Art. 7 – Candidature
- Art. 8 – Composizione e costituzione dei seggi
- Art. 9 – Operazioni elettorali
- Art. 10 – Modalità di voto
- Art. 11 – Modalità di scrutinio
- Art. 12 – Determinazione dei risultati elettorali
- Art. 13 – Proclamazione degli eletti
- Art. 14 – Surrogazione

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'elezione della rappresentanza degli studenti nel Comitato Regionale di Coordinamento della Regione Puglia.

Art. 2 – Elettorato

Sono titolari dell'elettorato attivo e passivo i rappresentanti degli studenti eletti nei Senati Accademici e nei Consigli di Amministrazione delle Università della Regione Puglia.

Gli elettori saranno convocati almeno 10 giorni prima della data fissata per le operazioni di voto con comunicazione nominativa rimessa al domicilio personale, contenente la data e l'ora delle votazioni e l'ubicazione del seggio.

L'ufficio competente a determinare le liste degli elettori è il Settore IV – Elezione e Costituzione degli Organi dell'Area Pianificazione e Sviluppo Organizzativo.

Le liste dovranno contenere l'indicazione dei dati anagrafici di ciascun elettore e l'Università di appartenenza.

Le liste sono rese pubbliche, per la consultazione, presso l'Ufficio Elettorale e su apposita pagina web.

Art. 3 – Validità delle votazioni

Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Art. 4 – Indizione delle elezioni

I Rettori indicano le elezioni almeno 15 giorni prima della data fissata per le operazioni di voto con provvedimento a firma congiunta da affiggersi agli albi delle Università interessate. Il provvedimento determina il numero degli eligendi e delle preferenze da esprimere e deve essere inviato per l'affissione anche all'EDISU della Puglia e nei capoluoghi di provincia della regione. Il provvedimento fissa, altresì l'orario di costituzione e di apertura del seggio, nonché quello di inizio delle operazioni di scrutinio.

Art. 5 – Ufficio elettorale

È istituito, presso l'Università di Bari, l'Ufficio Elettorale con il compito di curare tutte le procedure connesse alle operazioni elettorali.

Art. 6 – Commissione elettorale centrale

Con provvedimento congiunto dei Rettori è istituita la Commissione Elettorale Centrale composta da un rappresentante per ciascuna delle Università della Puglia, dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale dell'Università di Bari e da un rappresentante degli studenti dei Senati Accademici e dei Consigli di Amministrazione di ciascuna Università interessata.

Art. 7 – Candidature

Le candidature sono libere e possono essere presentate da ciascun rappresentante degli studenti dei Senati Accademici e dei Consigli di Amministrazione delle Università della Puglia.

Le candidature dovranno essere presentate per iscritto al Magnifico Rettore dell'Università di Bari, per il tramite dell'Ufficio Elettorale, non oltre le ore 12.00 del settimo giorno precedente la data delle votazioni. Dell'avvenuta presentazione è rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione della data, ora e numero ordinale progressivo assegnato al candidato.

I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome e Organo di governo dell'Università in cui gli stessi sono rappresentanti, e sono contrassegnati con numeri arabi progressivi per determinare la precedenza in caso di parità di voti.

Le candidature sono rese pubbliche almeno 5 giorni prima della data delle votazioni, anche sulla pagina web dell'Università degli Studi di Bari.

Art. 8 – Composizione e costituzione dei seggi

Per il regolare svolgimento delle operazioni di voto viene costituito il seggio elettorale presso l'Università degli Studi di Bari

Il seggio elettorale è composto da un presidente, due scrutatori e da un segretario, scelti tra il personale tecnico-amministrativo dell'Università di Bari.

Il seggio opera validamente sempre che siano presenti almeno tre componenti fra i quali il Presidente o il vice-presidente designato dal Presidente fra i componenti del seggio stesso. Presso il seggio è predisposto un servizio di vigilanza.

Art. 9 – Operazioni elettorali

Il Presidente del seggio sovrintende al buon andamento di tutte le operazioni elettorali e alla loro regolarità.

A tutte le operazioni elettorali può assistere uno studente che abbia diritto all'elettorato attivo per ciascuna delle istituzioni universitarie, purché non risulti candidato.

All'atto della costituzione del seggio, il Presidente ha l'obbligo di ricevere in consegna il materiale necessario all'esercizio del diritto di voto, nonché di controllare l'agibilità del locale adibito a seggio elettorale e la presenza della cabina e garantire la segretezza e la libertà del voto.

Art. 10 – Modalità di voto

L'espressione del voto è libera e segreta.

Per il regolare svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente:

- accerta l'identità personale dell'elettore per mezzo di un valido documento di riconoscimento munito di fotografia, ivi compreso il tesserino universitario;
- accerta l'iscrizione dell'elettore nell'elenco dei votanti;
- consegna a ciascun votante la scheda e la matita e cura che l'elettore apponga la firma sull'apposito elenco;
- assicura l'introduzione in apposita urna sigillata della scheda votata dall'elettore in cabina.

Il Presidente ammette a votare anche l'elettore che, privo documento di identificazione, sia riconosciuto da un componente del seggio o da altro elettore iscritto nell'elenco dei votanti del seggio e in possesso di documento di identificazione. Il Presidente invita il garante ad apporre la propria firma nella colonna riservata all'identificazione.

Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il proprio voto con l'assistenza di un altro elettore del seggio liberamente scelto; l'impedimento, ove non sia evidente, deve essere comprovato da certificato medico.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore impedito.

Il Presidente ne prende nota a verbale.

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

Il voto è espresso scrivendo, in modo chiaro e leggibile, sulla riga tracciata, il cognome e nome del candidato che si intende votare.

Le operazioni di voto sono pubbliche: nella sala del seggio, durante la votazione, possono accedere soltanto gli elettori iscritti nell'elenco del seggio medesimo.

Art. 11 – Modalità di scrutinio

Le operazioni di scrutinio hanno inizio presso il seggio, in seduta pubblica, e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.

Sono nulle le schede che:

- non siano quelle consegnate nel seggio o non risultino timbrate e autenticate secondo le modalità previste;
- presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- contengano un voto espresso in modo equivoco, oppure a favore di persone che non risultino fra i candidati.

I voti di preferenza espressi in eccedenza sono, in ogni caso, nulli. Rimane valido il primo nominativo nell'ordine espresso dall'elettore.

In caso di contestazione, il Presidente, sentiti gli scrutatori, ne può decidere l'attribuzione provvisoria, annotando a verbale eventuali rilievi ed opposizione da parte dei soggetti di cui al precedente art. 9 comma 2. La Commissione Elettorale Centrale provvede all'attribuzione definitiva del voto.

Prima di togliere la seduta il Presidente:

- raccoglie le schede votate e scrutinate, una copia del verbale, le tabelle di scrutinio e l'elenco firmato dai votanti in un plico che sigilla, e lo rimette al Direttore Amministrativo dell'Università di Bari;
- rimette alla Commissione elettorale centrale l'altra copia del verbale del seggio.

Art. 12 – Determinazione dei risultati elettorali

La Commissione Elettorale Centrale, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, elenca in ordine decrescente i candidati, a partire da quello che ha conseguito il maggior numero di preferenze e dichiara gli eletti in numero pari agli eligendi.

Nell'ipotesi di parità di voti di preferenza, la Commissione Elettorale Centrale dichiara eletto lo studente che nell'elenco dei candidati risulti contrassegnato con il numero arabo inferiore.

Art. 13 – Proclamazione degli eletti

I Rettori, sulla base della dichiarazione dei risultati trasmessi dalla Commissione Elettorale Centrale, proclamano gli eletti con provvedimento congiunto.

Art. 14 – Surrogazione

Il mandato ha la durata di tre anni accademici. Tre mesi prima della scadenza del mandato vengono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti.

In caso di rinuncia dell'eletto, di decadenza anche per cambiamento di status e dimissioni prima della scadenza del mandato, subentra il primo dei non eletti per il quale persistano i requisiti di eleggibilità. In mancanza, si procede entro trenta giorni ad elezioni suppletive.

N. B.: Regolamento aggiornato al 2 ottobre 2005